



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	204	Del 20 MAG. 2014	Atti 62/2014
------------------	-----	------------------	--------------

Oggetto: Accordo di collaborazione tra l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini e l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Milano - Territorio - per attività di valutazione immobiliare.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con nota prot. n. 3634 del 10/03/2014, l'Azienda Ospedaliera ha manifestato l'interesse all'espletamento da parte dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Milano - Territorio - di attività di valutazione immobiliare al fine di ottenere una perizia tecnico estimativa sulle unità immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile aziendale ed espressamente elencate nel prospetto allegato alla suindicata istanza unitamente alle specifiche planimetrie;
- con nota prot. n. 7135 del 19/05/2014, l'Agenzia delle Entrate, strutturalmente organizzata su base regionale e provinciale attraverso le Direzioni Regionali e gli Uffici Provinciali del Territorio, si è resa disponibile all'espletamento delle attività peritali richieste dall'Azienda Ospedaliera, all'uopo allegando bozza dell'Accordo di Collaborazione da sottoscrivere tra le Parti;

richiamata la normativa vigente in materia, nello specifico:

- l'art. 64 del Decreto Legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n. 44, che dispone che *"l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- l'art. 15 della Legge n. 241 del 1990 che prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

la Convenzione triennale per gli esercizi 2013-2015, sottoscritta il 16 luglio 2013 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - che sancisce



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	204	Del 20 MAG. 2014	Atti 62/2014
------------------	-----	------------------	--------------

che i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;

atteso che, è interesse dell'Azienda Ospedaliera e dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Milano - Territorio - concludere un accordo di collaborazione per l'espletamento di attività di valutazione immobiliare, inteso come strumento di azione coordinata tra più Amministrazioni indirizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;

visto il testo di accordo convenuto tra le Parti, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale -tra l'altro- è previsto che:

- per l'espletamento dell'incarico di collaborazione di che trattasi l'Azienda Ospedaliera metterà a disposizione dell'Agenzia tutta la documentazione propedeutica alla valutazione immobiliare tecnico estimativa di cui all'art. 4 dell'accordo in questione;
- l'esecuzione delle prestazioni avrà inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate del presente accordo debitamente sottoscritto dall'Azienda Ospedaliera e si riterrà conclusa entro 120 giorni;
- che l'accordo di collaborazione de quo comporterà oneri finanziari per l'Azienda Ospedaliera pari a € 2.960,00 da corrispondere nei termini e secondo le modalità previste all'art. 3 dell'atto di collaborazione;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di approvare e sottoscrivere l'accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Milano - Territorio - per l'espletamento delle attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dall'Azienda Ospedaliera giusta nota prot. n. 3634 del 10/03/2014, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di precisare che il presente provvedimento comporterà oneri finanziari per l'Azienda Ospedaliera pari a € 2.960,00 da corrispondere nei termini e secondo le modalità previste all'art. 3 dell'accordo di collaborazione di che trattasi;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 204	Del 20 MAG. 2014	Atti 62/2014
-----------------------------	-------------------------	---------------------

- 3) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art.18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R.n.33/2009.

DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropicano)

**CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO**
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

S.C. Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: sig.a Maria Cianchella



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	204	Del 20 MAG. 2014	Atti 62/2014
------------------	-----	------------------	--------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

20 MAG. 2014
Milano, li

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 9 (nove) pagine, di cui n. 5 (cinque) pagine di allegati parte integrante.

Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE
IMMOBILIARE

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona dell'ing. Antonio Peluso in qualità di Direttore dell'Ufficio Provinciale di Milano, giusta delega del Vicedirettore - Territorio dell'Agenzia, prot. n.2012/62838 del 11 dicembre 2012

E

Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini (di seguito "A.O. G. Pini"), nella persona del dott. Amedeo Tropiano in qualità di Direttore Generale giusta D.G.R. n. IX/1118 del 23 dicembre 2010

PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che *"l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che "A.O. G. Pini" ha manifestato interesse, con nota prot. n. 0003634 del 10/03/2014 allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare;
- E. che l'istanza di cui al precedente punto D è finalizzata da "A.O. G. Pini" ad ottenere una perizia tecnico estimativa delle unità immobiliari sotto elencate ai fini di una eventuale alienazione delle stesse;
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- G. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzioni Regionali e Uffici Provinciali - Territorio) ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2013-2015, sottoscritta il 16 luglio 2013 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;

I. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e "A.O. G. Pini" si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 OGGETTO

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in:

Stima Full Valuation delle seguenti n. 7 unità immobiliari:

- u.i.u. ubicata nel comune di Milano in Corso di Porta Vigentina n. 6 e catastalmente censita al foglio 477 particella 15 subalterno 705;
- u.i.u. ubicata nel comune di Milano in Corso di Porta Vigentina n. 6 e catastalmente censita al foglio 477 particella 15 subalterno 714;
- u.i.u. ubicata nel comune di Milano in Via Vincenzo Russo n. 15 e catastalmente censita al foglio 201 particella 103 subalterno 702;
- u.i.u. ubicata nel comune di Milano in Viale Tibaldi n. 42 e catastalmente censita al foglio 552 particella 553 subalterno 16;
- u.i.u. ubicata nel comune di Milano in Corso di Porta Vigentina n. 6 e catastalmente censita al foglio 477 particella 15 subalterno 707;
- u.i.u. ubicata nel comune di Milano in Corso di Porta Vigentina n. 6 e catastalmente censita al foglio 477 particella 15 subalterno 709;
- u.i.u. ubicata nel comune di Milano in Corso di Porta Vigentina n. 10 e catastalmente censita al foglio 477 particella 15 subalterno 824.

ART. 3 ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, "A.O. G. Pini" riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 2.960,00 (duemilanovecentosessanta/00).

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dall'emissione della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico bancario sullo specifico c/c che sarà indicato nella stessa nota di addebito.

3.3 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 4 TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto da "A.O. G. Pini" ed è conclusa entro 120 giorni.

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.

4.4. Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico, "A.O. G. Pini" si impegna a fornire la seguente documentazione - propedeutica alla valutazione - nei tempi richiesti, comunque utili allo svolgimento dell'incarico, con riserva di integrazioni successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia

- Certificazione di conformità impianti delle unità immobiliari;
- Planimetrie catastali aggiornate delle unità immobiliari;
- Copia atti notarili di acquisizione delle unità immobiliari.

4.5 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.

4.6 Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'eventuale documentazione suppletiva richiesta non fosse disponibile, le attività di stima vengono effettuate sul presupposto dell'indisponibilità della documentazione di cui trattasi.

4.7 Le parti convengono, inoltre, che l'Agenzia non effettuerà verifiche delle certificazioni urbanistiche ed autorizzative prodotte presso gli Enti competenti (autorizzazioni relative a concessioni edilizie, condoni, VVFF, Ufficio d'igiene, etc) e pertanto non assume alcuna responsabilità in ordine a tali autorizzazioni in fase di svolgimento dei servizi, considerando le stesse come perfettamente regolari.

ART. 5

ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA'

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, "A.O. G. Pini" si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

5.2 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e compatibilmente con la doverosa collaborazione di "A.O. G. Pini".

5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite da "A.O. G. Pini", ovvero da mancati necessari sopralluoghi che non si siano resi possibili per cause imputabili a "A.O. G. Pini" medesimo. In tali casi, l'Agenzia notificherà a "A.O. G. Pini" le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni dando un termine, non inferiore a sette giorni, per l'integrazione o consegna delle suddette informazioni. Decorso tale termine, il presente accordo si intende risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

5.4 "A.O. G. Pini" si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni.

5.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o contestazioni, entrambi in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti, possono essere rappresentati all'Agenzia nel termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le

modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

ART. 6 RINVIO

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

ART. 7 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

8.3 "A.O. G. Pini" aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

ART. 9 CONTROVERSIE

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, così come stabilito dall'art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n.241.

**ART. 10
COMUNICAZIONI**

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

- a) per l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini:
b) per l'Agenzia delle Entrate: Ufficio Provinciale di Milano – Territorio, Milano Via Daniele Manin n. 27, telefono 02/63697423 – e-mail up_milano@agenziaentrate.it PEC : up_milano@agenziaterritorio.it

il 20 MAG. 2014

Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini

Firmato digitalmente dal Direttore Generale

(dott. Amedeo Tropicano)

Agenzia delle Entrate

Firmato digitalmente dal Direttore

(Ing. Antonio Peluso)

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione dei servizi;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza;
- art. 9, controversie.

Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini

Firmato digitalmente dal Direttore Generale

(dott. Amedeo Tropicano)

Agenzia delle Entrate

Firmato digitalmente dal Direttore

(Ing. Antonio Peluso)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 art. 6 comma 2 e del D.L. n. 82/2005 art. 24 e rispettive norme collegate.

www.AlboPretorionline.it 20/05/14